

Per le prestazioni di esecuzione di lavori complessi, gruppi di misura sostituiti, risposta reclami o richieste scritte verifica gruppo di misura sono al momento previsti standard generali di qualità e dun-

que non sono contemplati indennizzi automatici. Allo stato attuale gli standard generali consentono di monitorare l'andamento della qualità commerciale e di intercettare eventuali profili di criticità.

TAV. 3.50

Prestazioni soggette a indennizzo automatico per clienti finali alimentati in BP e con gruppo di misura fino alla classe G6

Anni 2008-2009

PRESTAZIONE	STANDARD AUTORITÀ	ANNO 2008			ANNO 2009		
		NUMERO DI RICHIESTE	TEMPO MEDIO EFFETTIVO	NUMERO INDENNIZZI AUTOMATICI	NUMERO DI RICHIESTE	TEMPO MEDIO EFFETTIVO	NUMERO INDENNIZZI AUTOMATICI
Preventivazione per lavori semplici	15 giorni lavorativi	239.729	5,4	2.801	216.392	5,5	2.363
Preventivazione per lavori complessi	40 giorni lavorativi	10.554	13,0	197	7.987	10,7	37
Esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	184.981	6,2	5.573	169.363	5,7	4.523
Attivazione della fornitura	10 giorni lavorativi	678.298	4,1	4.842	654.714	4	4.079
Disattivazione della fornitura	5 giorni lavorativi	320.501	2,6	3.988	335.710	2,7	2.624
Riattivazione per morosità	2 giorni feriali	64.681	0,9	385	78.343	1	504
Fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati	2 ore	141.826	-	588	171.413	-	959
TOTALE	-	1.640.560	-	33.822	1.633.922	-	185.089

Fonte: Dichiarazioni degli esercenti all'Autorità.

Qualità del gas e sicurezza a valle dei punti di riconsegna del gas

Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas

Nel periodo 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009, quinto anno di attuazione della delibera 18 marzo 2004, n. 40/04, il numero di impianti di utenza nuovi accertati diminuisce. In partico-

lare il numero di accertamenti con esito positivo cala, rispetto all'anno termico 2007-2008, del 14%. Va sottolineato che per il primo anno termico si è registrata una significativa diminuzione, pari al 53%, sia degli accertamenti negativi sia degli impianti accertati un maggior numero di volte. Più precisamen-

te, a fronte di circa 390.000 accertamenti il sistema ha riscontrato un numero di riscontri negativi e, conseguentemente, di impianti con più di un accertamento, inferiore a 9.000 unità. Il risultato conseguito è importante poiché è il riscontro tangibile dell'efficacia del Regolamento. Con il tempo le procedure introdotte con la delibera n. 40/04 sono, infatti, diventate una prassi consolidata con un sempre crescente aumento della tutela dei consumatori.

Le tavole 3.51 e 3.52 danno conto degli accertamenti effettuati. La prima contiene gli accertamenti suddivisi per potenza termica.

La tavola 3.52 suddivide gli accertamenti effettuati per tipologia dimensionale delle imprese distributrici. Sono messi in evidenza le richieste con accertamento positivo, le richieste con accertamento negativo e gli impianti di utenza interessati da più di un accertamento.

TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI UTENZA	RICHIESTE CON ACCERTAMENTO POSITIVO	RICHIESTE CON ACCERTAMENTO NEGATIVO	IMPIANTI CON PIÙ DI UN ACCERTAMENTO
≤ 34,8 kW	339.599	7.312	7.231
> 34,8 kW e ≤ 116 kW	42.166	1.111	1.046
> 116 kW	5.997	327	296
TOTALE	387.762	8.750	8.573

Fonte: Dichiarazioni degli esercenti all'Autorità.

TAV. 3.51

Riepilogo dei dati relativi alla delibera n. 40/04 comunicati dai distributori

Anno termico 2008-2009

DISTRIBUTORI	RICHIESTE CON ACCERTAMENTO POSITIVO	RICHIESTE CON ACCERTAMENTO NEGATIVO	IMPIANTI CON PIÙ DI UN ACCERTAMENTO
Grandi	300.643	6.550	5.345
Medi	72.302	2.024	1.895
Piccoli	14.817	176	1.333
TOTALE	387.762	8.750	8.573

Fonte: Dichiarazioni degli esercenti all'Autorità.

TAV. 3.52

Riepilogo dei dati relativi alla delibera n. 40/04 comunicati dai distributori di gas in funzione della dimensione del distributore

Qualità del trasporto

Con la delibera 6 settembre 2005, n. 185/05, e sue successive modifiche e integrazioni, l'Autorità ha introdotto le disposizioni a cui ogni impresa di trasporto deve attenersi al fine di garantire un monitoraggio più puntuale della misura del PCS e delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale fornito ai clienti finali. La delibera attribuisce all'impresa di trasporto la responsabilità della misura e del controllo dei parametri di qualità del gas, in modo che la misura sia affidabile e tempestiva, e stabilisce che gli apparati di misura siano resi accessibili per eventuali controlli da parte

dell'Autorità; ciò vale anche per i proprietari dei sistemi di misura, nel caso essi siano diversi da un'impresa di trasporto. Nei punti di ingresso delle reti di trasporto il provvedimento prescrive la misura e il controllo del PCS e di altri parametri di qualità del gas, mentre all'interno delle reti di trasporto la delibera impone la misura del potere calorifico del gas tramite gascromatografi. Sulla base dei dati forniti dai trasportatori di gas naturale e relativi ai punti di misura di un'area omogenea di prelievo (AOP) e ai punti di misura in ingresso della rete di trasporto, per l'anno termico 2008-2009 si segnala un incremento dei gascromatografi installati pari all'88%. In particolare si evidenzia che i punti sono dotati di

277 gascromatografi, di cui 179 risultano di proprietà dei trasportatori e 98 di proprietà di terzi.

Assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas

Dalla rilevazione statistica degli incidenti da gas combustibile, elaborata dal Comitato italiano gas (CIG) in ottemperanza alla RQDG, per l'anno termico 2008-2009, risultano 225 sinistri a valle del punto di consegna riconducibili alla definizione di cui alla delibera 12 dicembre 2003, n. 152/03.

In ottemperanza al comma 3.3 della delibera n. 152/03, il CIG ha trasmesso all'Autorità, con riferimento all'anno termico concluso, un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento dall'1 ottobre 2008 al 30 settembre 2009. Il numero totale di denunce di sinistro è stato pari a 84.

Rilevazione della soddisfazione dei clienti domestici

Anche per il 2009 l'Istat ha effettuato la rilevazione della soddisfazione dei clienti domestici per l'erogazione dei servizi di energia elettrica e di gas. L'indagine ha raggiunto per i servizi gas oltre 187.000 famiglie, monitorando a livello regionale la soddisfazione delle stesse relativamente agli aspetti oggetto di regolazione della qualità, quali per esempio la frequenza di lettura dei contatori, la comprensibilità della bolletta e il giudizio

sull'informazione riguardo ai servizi. Si tratta di un'indagine iniziata nel 1998 e ripetuta ogni anno: a tal proposito si precisa che non si dispone dei risultati della rilevazione per l'anno 2004, in quanto dal 2004 l'indagine viene svolta nel mese di febbraio mentre fino al 2003 l'indagine veniva svolta nel corso del mese di novembre. Per gli aspetti di natura generale si rimanda al paragrafo "Rilevazione della soddisfazione dei clienti domestici della qualità del settore elettrico" del Capitolo 2 di questo Volume. L'Autorità e l'Istat hanno stipulato anche per gli anni 2010-2014 una convenzione finalizzata alla rilevazione della soddisfazione.

Nel 2009 il livello generale di soddisfazione dell'utenza rispetto all'anno passato è aumentata di un punto percentuale circa. A eccezione del Nord-Ovest, nel 2009 il grado di soddisfazione complessiva si è attestato su valori nettamente maggiori di quelli registrati l'anno precedente (Tav. 3.53). Relativamente alla differenziazione della soddisfazione dal punto di vista geografico, si può osservare che il grado di soddisfazione del Nord-Est, seppure aumentato rispetto allo scorso anno, si attesta sul valore più basso fra quelli analizzati.

Coerentemente a quanto osservato per la soddisfazione complessiva anche per i singoli fattori (frequenza lettura, comprensibilità bolletta, informazioni sul servizio) va evidenziata una generale crescita della soddisfazione (Tav. 3.54). In particolare si sottolinea una maggior soddisfazione rispetto all'anno precedente relativamente al fattore "informazioni sul servizio".

TAV. 3.53

Soddisfazione complessiva per il servizio gas

Percentuali ottenute dai giudizi "molto soddisfatti" e "abbastanza soddisfatti"

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009
Nord-Ovest	94,9	95,0	94,6	94,7	95,4	94,7	94,7	92,9	94,2	92,4	91,9
Nord-Est	94,5	94,8	94,0	94,5	93,1	94,3	92,3	91,5	91,1	88,1	89,3
Centro	94,3	95,7	94,9	94,3	95,0	94,6	92,9	92,7	93,7	91,6	92,6
Sud	94,5	95,1	94,9	96,0	94,0	93,9	92,5	92,9	94,0	90,6	92,6
Isole	89,6	95,6	91,5	96,3	94,6	90,8	95,3	93,3	93,4	92,0	92,2
ITALIA	94,5	95,2	94,5	94,9	94,6	94,3	93,4	92,6	93,4	90,9	91,7

Fonte: Indagine multiscopo Istat, anni 1998-2009.

TAV. 3.54

Soddisfazione globale e per i diversi aspetti del servizio gas

Percentuali ottenute dai giudizi "molto soddisfatti" e "abbastanza soddisfatti"

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009
Frequenza lettura	86,1	86,9	85,7	82,9	82,4	81,0	78,5	80,9	82,0	78,6	79,0
Comprensibilità bolletta	80,2	81,5	79,6	80,4	78,4	77,0	74,4	74,4	75,2	69,5	71,2
Informazioni sul servizio	79,4	81,1	79,5	79,0	77,3	75,8	72,9	73,2	74,8	69,2	71,4
SODDISFAZIONE GLOBALE	94,5	95,2	94,5	94,9	94,6	94,3	93,4	92,6	93,4	90,9	91,7

Fonte: Indagine multiscopo Istat, anni 1998-2009.

PAGINA BIANCA



Autorità per l'energia elettrica e il gas

RELAZIONE ANNUALE
SULLO STATO DEI SERVIZI
E SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

31 marzo 2010

VOLUME II Attività svolta

PAGINA BIANCA

Vol. II – Attività svolta
Indice

Capitolo 1**Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali**

Evoluzione della legislazione europea

Politiche europee per il mercato interno dell'energia
e per la sicurezza delle forniture
Politiche europee per l'energia e l'ambiente

Coordinamento internazionale

Coordinamento tra i Paesi membri dell'Unione europea
Rapporti e iniziative con Paesi non appartenenti all'Unione europea

Evoluzione della legislazione italiana**Rapporti con il Parlamento, il Governo e altre istituzioni**

Segnalazioni
Pareri e proposte al Governo
Audizioni presso il Parlamento
Rapporti con le altre istituzioni

Capitolo 2**Regolamentazione nel settore dell'energia elettrica**

Regolamentazione tariffaria**Regolamentazione non tariffaria**

Promozione della concorrenza, dei mercati e della tutela dell'ambiente
Regolamentazione delle infrastrutture
Regolamentazione della qualità

Capitolo 3**Regolamentazione nel settore del gas**

Regolamentazione tariffaria**Regolamentazione non tariffaria**

Promozione della concorrenza, dei mercati e della tutela dell'ambiente
Regolamentazione delle infrastrutture
Regolamentazione della qualità e della sicurezza

Capitolo 4**Tutela dei consumatori ed efficienza energetica negli usi finali**

Tutela dei consumatori

Mercato elettrico e del gas
Mercato elettrico
Mercato del gas
Rapporti con le associazioni dei consumatori

Regolamentazione della qualità dei servizi telefonici

Efficienza energetica negli usi finali

Attività di regolazione

Attività di gestione e divulgazione

Capitolo 5

Attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico

Ricerca di sistema

Quadro normativo della ricerca di sistema

Attività di ricerca di sistema elettrico

svolte dall'Autorità nelle funzioni del CERSE

Capitolo 6

Attuazione della regolamentazione, vigilanza e reclami

Attività propedeutica alla regolamentazione

Attività di consultazione

Analisi di impatto della regolazione

Provvedimenti assunti

Gestione dei reclami, istanze, segnalazioni, conciliazioni e arbitrati

Settore elettrico

Settore gas

Indagini, vigilanza, controllo e sanzioni

Indagini e istruttorie conoscitive

Vigilanza e controllo

Procedimenti sanzionatori e prescrittivi

Contenzioso

Attività di verifica del rispetto del divieto di traslazione della Robin Tax

Capitolo 7

Organizzazione, comunicazione e risorse

Organizzazione e Piano strategico triennale

Comunicazione

Risorse umane e sviluppo del personale

Gestione economico-finanziaria

Indice delle tavole

Tav. 2.1	Delibere di determinazione delle aliquote per ogni impresa elettrica minore nei diversi anni
Tav. 2.2	Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico e di disagio fisico
Tav. 2.3	Oneri posti in capo al Conto A ₃ nel 2009
Tav. 3.1	Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico
Tav. 3.2	Fornitori di ultima istanza per l'anno 2009-2010
Tav. 4.1	Chiamate pervenute al call center dell'Acquirente unico e dello Sportello
Tav. 4.2	Argomenti delle chiamate pervenute al call center dell'Acquirente unico e dello Sportello
Tav. 5.1	Bando di gara per selezione di progetti di sistema elettrico - Temi di ricerca, progetti ammessi alle graduatorie e contributo concesso
Tav. 5.2	Progetti realizzati o in corso di realizzazione nel 2009 e organismi di ricerca/società responsabili dei progetti
Tav. 6.1	Sintesi delle attività di consultazione
Tav. 6.2	Provvedimenti dell'Autorità negli anni 2008-2009
Tav. 6.3	Comunicazioni relative al settore elettrico ricevute dall'Autorità
Tav. 6.4	Argomenti delle comunicazioni sul settore elettrico ricevute dall'Autorità negli ultimi due anni
Tav. 6.5	Comunicazioni relative al settore gas ricevute dall'Autorità
Tav. 6.6	Argomenti delle comunicazioni sul settore gas ricevute dall'Autorità negli ultimi due anni
Tav. 6.7	Sintesi delle attività ispettive svolte nel periodo 2003-2009
Tav. 6.8	Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio
Tav. 6.9	Controlli tecnici nei confronti di imprese distributrici del gas in materia di qualità e sicurezza del gas: grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione
Tav. 6.10	Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di recupero di sicurezza del servizio
Tav. 6.11	Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento
Tav. 6.12	Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica per accertare la corretta rilevanza e la messa a disposizione delle imprese di vendita dei dati di consumo dei clienti in bassa tensione
Tav. 6.13	Verifiche ispettive e controlli documentali nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi
Tav. 6.14	Verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita in merito alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale
Tav. 6.15	Controlli e verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica
Tav. 6.16	Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche

Indice delle tavole

Tav. 6.17	Verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie
Tav. 6.18	Verifiche ispettive in materia di impianti di produzione incentivata svolte in collaborazione con la CCSE
Tav. 6.19	Sanzioni irrogate dall'Autorità nell'anno 2009
Tav. 6.20	Esito del contenzioso dal 1997 al 2010
Tav. 6.21	Riepilogo del contenzioso per anno dal 1997 al 2010
Tav. 6.22	Effetti del contenzioso sull'azione amministrativa dal 1997 al 2010
Tav. 7.1	Pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità
Tav. 7.2	Composizione del personale all'1 aprile 2010 per tipo di contratto e qualifica di inquadramento
Tav. 7.3	Retribuzione contrattuale lorda per carriera e grado
Tav. 7.4	Prospetto riassuntivo delle principali voci di rendiconto

Indice delle figure

Fig. 4.1	Obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori di energia elettrica nell'anno 2010
Fig. 4.2	Obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori di gas naturale nell'anno 2010
Fig. 4.3	Evoluzione nel tempo della ripartizione tra settori d'intervento dei risparmi certificati dall'avvio del meccanismo
Fig. 5.1	Disponibilità finanziarie per la ricerca del sistema elettrico
Fig. 6.1	Andamento delle comunicazioni relative al settore elettrico ricevute dall'Autorità
Fig. 6.2	Andamento delle comunicazioni relative al settore gas ricevute dall'Autorità

Indice dei riquadri

Le procedure di infrazione avviate dall'Antitrust europeo
L'attività di informazione svolta dal call center dello Sportello per il consumatore di energia
Indagine sulla qualità dei servizi telefonici nel primo e secondo semestre 2009
Numeri del sito Internet

PAGINA BIANCA

Indirizzi
di politica
energetica
e rapporti
istituzionali

Evoluzione della legislazione europea

Politiche europee per il mercato interno dell'energia e per la sicurezza delle forniture

A due anni dalle proposte avanzate dalla Commissione europea¹ il 3 settembre 2009 è entrato in vigore il terzo pacchetto di misure per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas. Il pacchetto si compone di due Direttive e tre Regolamenti:

- Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva 2003/54/CE;
- Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 2003/55/CE;
- Regolamento (CE) 713/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- Regolamento (CE) 714/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il Regolamento (CE) 1228/03;
- Regolamento (CE) 715/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) 1775/05.

Come noto, mentre i Regolamenti sono immediatamente attuativi, le Direttive devono essere implementate nella legislazione nazionale degli Stati membri entro 18 mesi dalla loro pubblicazione, e pertanto entro il 3 marzo 2011. L'implementazione delle Direttive contenute nel terzo pacchetto energia è stata avviata nel nostro Paese con il dibattito parlamentare sulla legge comunitaria 2010 di cui si dà conto più oltre in questo Capitolo.

Nel settembre 2009, con il contributo dell'*European Regulators' Group for Electricity and Gas* (EREG) la Commissione europea ha emanato alcune Note interpretative delle misure contenute nel terzo pacchetto, relative a: la separazione delle reti, l'indipendenza, i poteri e le competenze dei regolatori, i mercati al dettaglio e l'accesso agli stoccaggi. Queste potranno contribuire a una corretta interpretazione delle intenzioni dell'Unione europea nell'emanazione delle nuove norme da parte degli Stati membri.

I principali contenuti del terzo pacchetto energia riguardano in sintesi:

- il regime di separazione per i gestori dei sistemi di trasmissione verticalmente integrati;
- l'indipendenza, le competenze e i poteri dei regolatori nazionali;
- l'Agenzia europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia (*Agency for the Cooperation of Energy Regulators* – ACER);

¹ Le proposte della Commissione europea e l'evoluzione del dibattito politico fra il Consiglio e il Parlamento europeo sono state ampiamente illustrate nella *Relazione Annuale* degli anni 2008 e 2009.

- la Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione (*European Transmission System Operators – ETSO*) e i Codici di rete europei per le interconnessioni.

Terzo pacchetto energia: le norme di separazione delle reti

Le Direttive prevedono, per ambedue i settori, la possibilità per gli Stati membri di optare fra tre soluzioni di separazione delle reti di trasmissione: separazione proprietaria, separazione gestionale (*Independent System Operator – ISO*), gestore di trasmissione indipendente (*Independent Transmission System Operator – ITO*). Va rilevato che nel caso di operatori del trasporto già separati proprietariamente alla data del 3 settembre 2009, non è possibile modificare la scelta a favore di un ISO o di un ITO. Nei *considerata* delle Direttive (rispettivamente 12 per quella elettrica e 9 per quella gas) si dà conto del principio generale della scelta che dovrebbe essere comunque mirata alla «rimozione di ogni conflitto di interesse fra produttori, venditori e operatori di rete in modo tale da creare incentivi agli investimenti e garantire l'accesso alle reti, a condizioni trasparenti e regolate in modo efficiente, ai nuovi entranti, evitando di creare regimi regolatori eccessivamente onerosi per le Autorità di regolazione nazionale». Le Direttive riconoscono quindi un *trade off* fra soluzione ottimale di separazione e il potenziale aggravio dell'onere regolatorio. Il regime di separazione si applica a tutti gli operatori di rete indipendentemente dalla loro dimensione.

In tutti e tre i casi (separazione proprietaria, ISO e ITO) l'operatore della trasmissione deve essere certificato dal regolatore nazionale che si fa garante della corretta applicazione delle clausole di separazione in ognuna delle modalità scelte. L'operatore della trasmissione, una volta certificato dal regolatore nazionale, viene quindi designato ufficialmente quale operatore del sistema di trasmissione dallo Stato membro; quest'ultimo si fa poi carico di comunicare la designazione alla Commissione per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. Nel caso di certificazione di operatori di trasmissione controllati da Paesi terzi, la Commissione europea interviene nel processo a garanzia della coerenza della procedura di certificazione con eventuali accordi tra l'Unione europea e Paesi terzi. L'art. 11, contenente le norme di certificazione per operatori di rete controllati da Paesi terzi, ma operanti nei Paesi dell'Unione, entra in

vigore 24 mesi dopo la pubblicazione delle Direttive.

L'eventuale scelta della separazione proprietaria (vale a dire il divieto di esercizio del diritto di controllo fra operatori della produzione e della vendita e l'operatore di rete, e viceversa) entrerà in vigore dal 3 marzo 2012 in ambedue i settori, per dare il tempo agli operatori di implementare i necessari interventi. Il diritto di controllo riguarda in particolare il diritto di voto, il diritto di nomina degli organi di *governance* dell'operatore di rete e il diritto di partecipazione azionaria di maggioranza. Sono invece ammesse partecipazioni di minoranza. Le misure di separazione proprietaria si applicano anche alle imprese a controllo pubblico, che devono essere controllate da enti diversi. Nel caso di opzione per la soluzione di separazione proprietaria si applicano, all'interno dell'Unione europea e nei confronti di Paesi terzi clausole di reciprocità strette (nessun operatore della filiera a monte o a valle può esercitare il controllo di un operatore di rete di uno Stato membro che abbia optato per la separazione proprietaria).

Nella separazione gestionale (ISO), il gestore della rete deve essere proprietariamente separato da operatori della filiera a monte o a valle, e sono ammesse partecipazioni di minoranza. Mentre il gestore di rete è responsabile, oltre che della gestione degli accessi e della sicurezza, anche della pianificazione su un orizzonte decennale degli investimenti necessari (approvati dal regolatore nazionale) nonché della loro gestione e attuazione, il controllo finanziario degli stessi e dell'indebitamento ammesso resta in capo al proprietario della rete. Nulla osta alla creazione di ISO regionali anche se non esplicitamente citati nelle Direttive.

Nel caso del gestore di trasmissione indipendente (ITO), si delinea un'opzione rafforzata della separazione societaria e funzionale, prevista già dalle Direttive del 2003 e caratterizzata da un ruolo pervasivo del regolatore nazionale che riguarda: le norme di *governance*, a garanzia dell'indipendenza decisionale e della gestione del personale, e le norme concernenti gli investimenti. Per le norme di *governance* è previsto un ruolo di sorveglianza generale da parte del regolatore nazionale, in particolare sulle decisioni di assunzione/licenziamento e di remunerazione del personale degli organi direttivi. È inoltre stabilito che i piani finanziari e i piani di indebitamento nonché di distribuzione degli utili siano controllati non dalla casa madre (come nel caso delle Direttive 2003) bensì da un nuovo organo, il *Supervisory Board*, cui partecipano, oltre a membri nomi-

nati dalla casa madre anche soggetti terzi e, nel caso che le normative nazionali lo prevedano, rappresentanti dei dipendenti dell'operatore di rete. Si prevede che i comportamenti atti a garantire l'indipendenza effettiva dell'operatore di rete siano supervisionati da un *Compliance Officer* che riporta al regolatore nazionale. Per quanto riguarda le decisioni di investimento, l'ITO è tenuto a presentare annualmente un piano di investimenti decennale, sottoposto a consultazione di tutti i soggetti interessati sotto l'egida del regolatore nazionale, che dovrà a valle verificarne anche la congruenza con il piano decennale di investimenti di rete europeo (vedi *infra*), nonché l'effettiva implementazione. Nel caso di inadempimento da parte dell'ITO, gli Stati membri sono tenuti ad attribuire al regolatore nazionale almeno uno dei seguenti poteri:

- ordine di esecuzione del piano;
- avvio di gara per gli investimenti richiesti aperta a operatori terzi;
- imposizione di un aumento di capitale, anche attraverso il finanziamento e la partecipazione di operatori terzi.

Terzo pacchetto: indipendenza, poteri e competenze dei regolatori

Le Direttive elettricità e gas, rispettivamente nel Capitolo IX e VII, prevedono un rafforzamento dell'indipendenza dei regolatori nazionali, nonché delle loro competenze e poteri.

L'indipendenza viene sancita anche nei confronti dei Governi nazionali oltre che degli interessi dei soggetti regolati; pure se non sono menzionati specifici criteri di nomina del regolatore, al riguardo vengono definiti: la durata del mandato (compresa fra 5 e 7 anni), la rinnovabilità per una volta soltanto, la rotazione dei membri del Collegio e la previsione di condizioni di rimozione nel caso di incompatibilità con i criteri di indipendenza o di infrazioni della normativa nazionale. A tutela dell'indipendenza è prescritto che il regolatore abbia in ogni caso a sua disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per svolgere i propri compiti. È inoltre sancita l'autonomia decisionale oltre che quella di gestione del bilancio (attraverso una dotazione di bilancio annuale separata e in autonomia di esecuzione).

Le Direttive definiscono gli obiettivi generali del regolatore: la promozione di un mercato interno concorrenziale, sicuro e sostenibile; la promozione dell'efficienza energetica e delle

fonti rinnovabili; l'accesso trasparente e non discriminatorio alle reti; lo sviluppo dei mercati regionali; la promozione di sistemi efficienti e sicuri e la protezione dei consumatori, in stretta consultazione con le altre istituzioni di regolazione e l'Autorità di tutela della concorrenza.

Le competenze del regolatore nazionale sono ampliate significativamente rispetto a quelle minime previste dalle Direttive del 2003. Queste possono essere distinte in competenze tipiche di regolazione e in competenze specifiche di monitoraggio e *reporting*. Mentre le prime sono attribuite direttamente al regolatore nazionale, per le seconde è prevista anche una possibile attribuzione, a discrezione degli Stati membri in fase di implementazione, ad altre Autorità competenti.

Le competenze tipiche di regolazione riguardano: le tariffe di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione (è prevista la fissazione diretta delle stesse o delle loro metodologie); le norme per la separazione delle reti; la sorveglianza generale delle imprese energetiche; le norme a tutela dei consumatori.

Le competenze specifiche di monitoraggio riguardano: l'accesso alle reti e alle infrastrutture (piani di investimento dei gestori di rete, sicurezza, standard di qualità, accessi agli stoccaggi); i mercati e lo sviluppo della concorrenza (responsabilità degli operatori di rete, fornitori e consumatori, livello di trasparenza, prezzi all'ingrosso, apertura dei mercati, distorsioni della concorrenza, pratiche contrattuali restrittive); la sicurezza dei sistemi energetici nazionali (adeguatezza degli investimenti, misure di salvaguardia in caso di crisi ed emergenze comunitarie, cooperazione tecnica fra la Comunità europea e Paesi terzi); la tutela dei consumatori (prezzi degli utenti domestici, tassi di *switching*, morosità e procedure dei reclami).

Il regolatore nazionale è tenuto a dar conto annualmente della sua attività alle Autorità nazionali, all'Agenzia dei regolatori e alla Commissione europea.

Per permettere l'esercizio delle proprie competenze, le Direttive attribuiscono ai regolatori nazionali espliciti poteri che riguardano l'adozione di decisioni vincolanti, la raccolta di dati e di informazioni dagli operatori, nonché la possibilità di comminare sanzioni in caso di inadempienza e di dirimere controversie. I *considerata* delle Direttive gas ed elettricità prevedono che il regolatore possa intervenire, laddove necessario, per tutelare i consumatori con misure di promozione della concorrenza; fra gli esempi cita le misure di *gas release* e i *virtual*